

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NATURA PERSONALE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE E SULLE AZIONI A TUTELA DEI LEGITTIMARI

di **VERA BILARDO**

Approfondimento del 01 dicembre 2017

ISSN 2420-9651

GIUSTIZIA CIVILE.com

Utente: RICCIARDI RICCARDO
giustiziacivile.com - n. 12/2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

La natura personale dell'azione di riduzione esclude la solidarietà dell'obbligazione restitutoria che da questa derivi. È quanto si legge in una sentenza della Suprema Corte, [Cass. 25 gennaio 2017, n. 1884](#).

SOMMARIO: 1. La natura non solidale dell'obbligazione restitutoria. - 2. Posizione giuridica e azioni a tutela del legittimario. - 3. L'azione di riduzione in senso stretto. - 4. L'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive. - 5. L'azione di restituzione contro i terzi acquirenti. - 6. Obbligo di restituire ed esclusione legale della solidarietà passiva. - 7. Rilievi conclusivi.

1. La natura non solidale dell'obbligazione restitutoria.

La natura personale dell'azione di riduzione esclude la solidarietà dell'obbligazione restitutoria che da questa derivi. È quanto si legge in una sentenza della Suprema Corte, [Cass. 25 gennaio 2017, n. 1884](#).

Nel caso di specie, le figlie del *de cuius* agivano in riduzione nei confronti dei fratelli e della madre. La Corte d'appello territoriale, dopo aver accertato l'*an* e il *quantum* della lesione, condannava i convenuti al pagamento in solido della somma di denaro necessaria a reintegrare le quote di riserva. I giudici di legittimità cassano la decisione e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello, formulando il seguente principio di diritto: *stante la natura personale dell'azione di riduzione, qualora l'obbligo restitutorio gravi su più soggetti, ciascuno di essi risponderà nei limiti delle attribuzioni conseguite*. La sentenza in esame conferma l'orientamento assunto già in epoca risalente dalla stessa Corte con specifico riferimento all'obbligo dei donatari di restituire i frutti ai legittimari lesi, in caso di riduzione delle donazioni [1]. La Cassazione ha altresì ribadito che, se l'integrazione avviene per equivalente monetario, l'obbligo di restituire costituisce un debito di valore, soggetto quindi alla rivalutazione e all'applicazione degli interessi compensativi [2].

Non c'è dubbio che l'indagine sul carattere solidale o parziario dell'obbligazione restitutoria contribuisca a definire la portata della tutela legale dei legittimari. La solidarietà, in quanto consente al creditore di pretendere l'intera prestazione anche da uno solo dei debitori [3], ne rappresenterebbe un importante rafforzamento. Ed è proprio sulla natura del principale strumento di tutela dei riservatari che i giudici di legittimità si soffermano per addivenire alla soluzione riportata.

2. Posizione giuridica e azioni a tutela del legittimario.

Com'è noto, gli [artt. 553-564 c.c.](#) dettano la disciplina dell'azione di riduzione [4]. In realtà, con questa espressione generica si fa riferimento ad una tutela che può articolarsi in tre distinte ed autonome azioni [5]: quella di riduzione in senso stretto, e quelle di restituzione, una esperibile contro i beneficiari delle disposizioni lesive e l'altra contro i terzi acquirenti.

Con l'azione di riduzione, com'è altresì noto, il legittimario leso o preterito chiede che vengano accertati l'esistenza e l'entità della lesione. Le azioni di restituzione, invece, gli consentono di conseguire la quota riservata o la sua integrazione, e sono pertanto successive alla prima [6].

Per cogliere la “razionalità sistematica” [7] della riduzione e le differenze tra le varie azioni, appare opportuno soffermarci, preliminarmente, su una delle questioni tradizionalmente più dibattute del diritto successorio: la posizione del legittimario leso o preterito al momento dell'apertura della successione [8].

Sotto il vigore del codice civile del 1865 si affermava che il legittimario fosse erede *ipso iure* [9]. Dopo l'emanazione del nuovo codice questa teoria è stata superata e, in dottrina, si sono contrapposte due tesi.

Alcuni autori, partendo dalla qualificazione della legittima come quota di utile netto e non già di eredità, ritengono che il legittimario sia un successore a titolo particolare: la presenza di legittimari determina il sorgere *ex lege* di un diritto reale sui beni ereditari; diritto reale posto a carico dei beneficiari delle disposizioni lesive, e a favore dei legittimari [10].

Per contro, la dottrina maggioritaria [11] e la giurisprudenza [12] affermano che il legittimario diventi erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione: la delazione in suo favore è impedita dall'efficacia lesiva delle disposizioni impugnate, in sé non nulle né annullabili [13]. Pertanto, all'apertura della successione il legittimario non può vantare diritti sui beni ereditari, essendo titolare di un mero diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle attribuzioni lesive: *il diritto a diventare erede* [14].

3. L'azione di riduzione in senso stretto.

Secondo l'impostazione del tutto prevalente l'azione di riduzione è lo strumento processuale che consente al legittimario preterito ovvero leso di diventare erede e di conseguire la quota riservatagli dalla legge [15].

È un'azione di accertamento costitutivo che si limita ad accertare l'*an* e il *quantum* della lesione e l'esito vittorioso **della stessa determina la modificazione** automatica del contenuto del diritto del legittimario [16]. Inoltre, è un'azione di impugnativa negoziale [17] poiché tale **modificazione comporta l'inefficacia successiva** dell'atto dispositivo ridotto totalmente o parzialmente [18].

Attraverso l'azione di riduzione il legittimario leso o preterito ottiene che il bene oggetto della disposizione impugnata si consideri, nei suoi confronti, mai uscito dal patrimonio ereditario. Pertanto, “il suo titolo di acquisto non è la sentenza, ma la quota di eredità di cui è già investito per **vocazione testamentaria o intestata o che gli viene devoluta ex**

lege per vocazione necessaria in conseguenza della riduzione pronunziata contro l'erede istituito" [19].

L'azione di riduzione, quindi, ha carattere *personale* [20]: può essere esperita solo contro i beneficiari delle liberalità lesive e non anche contro gli attuali titolari del bene oggetto delle attribuzioni impugnate. Ed è «un'azione personale non in quanto fa valere un diritto di credito, ma in quanto fa valere un diritto potestativo» [21], cioè il diritto ad acquistare la qualità di erede.

Se però l'azione di riduzione ha carattere personale, essa è comunque dotata di efficacia retroattiva reale: i suoi effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione anche, ed eventualmente, nei confronti dei terzi [22].

4. L'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive.

Come già evidenziato, la sentenza di accoglimento dell'azione di riduzione non rappresenta per il legittimario un titolo traslativo del bene oggetto della liberalità. Affinchè egli consegua il bene cui ha diritto in quanto erede del *de cuius*, dovrà agire contro il possessore *sine causa* per ottenerne la restituzione [23]. Quest'ultimo potrebbe essere l'onorato testamentario o il donatario assoggettati a riduzione, ovvero il terzo acquirente. Nel primo caso troverà applicazione l'[art. 561 c.c.](#) ai sensi del quale i beni immobili e mobili registrati restituiti a seguito della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il beneficiario della disposizione testamentaria o il donatario può averli gravati. Dunque la retroattività reale dell'azione di riduzione travolge completamente i diritti parziali acquistati dai terzi sui beni immobili o mobili registrati oggetto delle disposizioni ridotte [24], salve le eccezioni previste dalla stessa disposizione. Il legislatore, infatti, richiama l'[art. 2652, n. 8, c.c.](#) per il quale i diritti acquistati dal terzo a titolo oneroso e trascritti prima della domanda di riduzione sono fatti salvi se quest'ultima è stata trascritta dopo dieci anni dall'apertura della successione. Inoltre, la [legge 14 maggio 2005, n. 80](#) [25], nel tentativo di attenuare la portata della retroattività reale dell'azione di riduzione, ha modificato l'art. 561 introducendo un ulteriore limite: se l'azione di riduzione viene esercitata decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, i pesi e le ipoteche rimangono efficaci. In questo caso, però, il donatario ha l'obbligo di corrispondere al legittimario una somma corrispondente al minor valore del bene, purché la riduzione sia chiesta entro dieci anni dall'apertura della successione.

L'azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle attribuzioni lesive ha carattere

personale: può essere esercitata soltanto nei confronti di tali soggetti e non anche contro i terzi acquirenti [26]. Tale azione, infatti, è un effetto immediato della sentenza di riduzione perché «fondata sull'inefficacia del titolo di acquisto dell'onorato o del donatario collegata dalla legge all'accertamento delle condizioni del diritto alla riduzione» [27]. E però, a differenza dell'azione di riduzione, è un'azione di condanna[28]: il beneficiario dell'attribuzione lesiva, a seguito della riduzione, è obbligato a restituire il bene. Pertanto, l'azione di restituzione presuppone che sia stata accolta la domanda di riduzione. Le due azioni sono quindi proponibili nello stesso giudizio solo qualora la prima venga esercitata condizionatamente all'accoglimento della seconda [29].

5. L'azione di restituzione contro i terzi acquirenti.

Qualora il beneficiario della disposizione lesiva [30] abbia disposto del bene ricevuto dal *de cuius*, il legittimario risultato vittorioso in sede di riduzione dovrà agire nei confronti del terzo acquirente [31] per ottenere la restituzione del bene. In questo caso l'azione è reale [32]: la legittimazione passiva non spetta a soggetti predeterminati, ma «persegue il bene nei confronti di ogni subacquirente» [33].

Tuttavia, la restituzione del bene è *condizionata ed eventuale*: l'[art. 563 c.c.](#) prevede, da un lato, la preventiva ed infruttuosa escussione del donatario [34], e dall'altro, la possibilità per il terzo di trattenere il bene pagando l'equivalente monetario. Nel primo caso si tratta di una condizione di esperibilità dell'azione che non incide sul carattere reale della stessa [35], al pari della facoltà del terzo di pagare l'equivalente in denaro, la quale opera in funzione del riscatto del bene [36].

Anche in questo caso il legislatore prevede il generale limite derivante dalla trascrizione delle domande giudiziali riguardanti beni immobili o mobili registrati e, con specifico riferimento alle donazioni lesive, il limite del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione, salva l'ipotesi di sospensione di tale termine per effetto dell'atto di opposizione di cui al comma 4 dell'[art. 563](#), così come modificato dalla [l. 14 maggio 2005, n. 80](#). Infatti la legge stabilisce che il termine ventennale di cui all'[art. 563, comma 1, c.c.](#) e 561, comma 1, c.c. sia sospeso per il coniuge e i parenti in linea retta che abbiano notificato e trascritto nei confronti dei donatari e dei loro aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione [37].

Nell'analisi del c.d. sistema di riduzione, quale risulta dal rapporto tra l'interesse del

legittimario a conseguire la legittima in natura e l'interesse dei terzi che abbiano acquistato diritti su beni di fonte donativa, è necessario distinguere l'ipotesi di terzi acquirenti di diritti parziali ovvero del diritto di proprietà. Nel primo caso, la tutela del legittimario incontra il solo limite generale derivante dal disposto di cui all'[art. 2652, n. 8 c.c.](#); e solo con riferimento alle donazioni il legislatore prevede l'ulteriore limite del decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione. Nel secondo caso, invece, la tutela reale del legittimario è attenuata vista la preventiva escussione del beneficiario dell'attribuzione ridotta e la facoltà del terzo di pagare l'equivalente monetario. Nonostante questo minor rigore nei confronti del terzo che abbia acquistato la proprietà, la retroattività reale dell'azione di riduzione senza dubbi incide sulla sicurezza della circolazione di beni di provenienza donativa [38]. L'intervento riformatore del 2005 non è stato risolutivo: il termine ventennale appare eccessivamente lungo e può, addirittura, essere sospeso per effetto dell'opposizione alla donazione [39].

6. Obbligo di restituire ed esclusione legale della solidarietà passiva.

In ragione di quanto abbiamo detto, l'obbligo di restituire grava sulla parte soccombente nel giudizio di riduzione ovvero sul terzo acquirente e trova la sua fonte nella legge.

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte esclude che l'obbligazione *de qua* abbia carattere solidale e censura, sul punto, la statuizione dei giudici di merito.

Com'è noto, i requisiti essenziali della solidarietà passiva sono, oltre alla pluralità di debitori, l'*eadem res debita* e l'*eadem causa obligandi* [40]. In presenza di questi requisiti l'obbligazione si presume solidale, salvo che dal titolo o dalla legge risulti diversamente [41]. Orbene, nell'obbligazione in esame la solidarietà è esclusa dalla disciplina dettata dal legislatore in materia di riduzione. Abbiamo avuto modo di vedere che l'azione di riduzione può essere esercitata dal legittimario leso o preterito per far valere il suo diritto a diventare erede della quota riservatagli dalla legge. I legittimati passivi possono essere solo gli onorati testamentari e i donatari. Con specifico riferimento ai primi, l'[art. 554 c.c.](#) stabilisce che la riduzione nei loro confronti non può superare i limiti della quota disponibile; mentre l'[art. 558 c.c.](#) prevede che la riduzione delle disposizioni testamentarie avvenga in proporzione al valore dell'attribuzione. Se ne ricava, da un lato, che il legittimario pregiudicato non deve necessariamente agire contro tutti i beneficiari e ben potrebbe agire solo contro alcuni di essi [42], e, dall'altro, che comunque i convenuti risponderanno nei limiti e in proporzione alle attribuzioni

conseguite. Pertanto, qualora fossero convenuti tutti gli onorati testamentari, in caso di condanna alla restituzione, questi ultimi risponderanno comunque entro i limiti in cui, proporzionalmente, ha inciso l'attribuzione di cui hanno beneficiato [43].

Tuttavia, la sentenza in commento si limita ad affermare che l'obbligazione restitutoria è parziaria in quanto l'azione di riduzione è personale, così come asserito nelle precedenti statuizioni della stessa Corte [44]. Per quanto si è detto, però, l'esclusione della solidarietà trova la sua fonte nella legge e non è, quindi, un semplice corollario della natura personale dell'azione di riduzione.

7. Rilievi conclusivi.

L'esclusione del carattere solidale dell'obbligazione restitutoria è in linea anche con la soluzione cui si perviene in una materia per certi aspetti analoga: l'obbligazione alimentare del donatario nei confronti del donante [45]. Com'è noto, la legge obbliga, in primo luogo, il donatario a prestare gli alimenti al donante che si trovi in stato di bisogno, seppure entro i limiti del valore della donazione [46]. Se ne ricava che in presenza di più donatari, l'obbligazione avrà carattere parziario.

In entrambi i casi si tratta di obbligazioni *ex lege* in cui il debitore è tale in quanto beneficiario di una liberalità; ed in entrambi i casi la legge, nello stabilire che l'obbligo debba essere commisurato e limitato a quanto ricevuto dal dante causa, esclude la solidarietà passiva [47]. Ebbene, sembra di poter affermare che in queste ipotesi il legislatore contemperi l'interesse generale al rafforzamento della tutela del credito e l'interesse dei beneficiari a non rispondere oltre il valore di quanto ricevuto per un'obbligazione che, comunque, non hanno assunto contrattualmente, privilegiando la tutela di quest'ultimi.

In ragione di ciò, appare opportuna un'ulteriore riflessione che conforta, anche su un piano di politica del diritto, la soluzione raggiunta dalla Suprema Corte. La posizione del legittimario/creditore, attraverso la retroattività reale dell'azione di riduzione, gode già di una tutela superiore a quella tradizionalmente accordata al credito, con ingenti costi economici in termini di circolazione dei beni di fonte donativa ed efficiente gestione di quelli produttivi. Non è un caso, infatti, se il legislatore è intervenuto nel 2005, con la legge 14 maggio, n. 80 che, come abbiamo visto, ha modificato gli [artt. 561 e 563 c.c.](#), e nel 2006, con la legge 14 febbraio, n. 55, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il patto di famiglia [48]. Senza soffermarci sugli esiti pratici

delle riforme sopra citate, non c'è dubbio che lo scopo del legislatore sia stato quello di rendere più flessibile la tutela dei legittimari. Attribuire carattere solidale all'obbligazione restitutoria, invece, ne rappresenterebbe un rafforzamento e ciò sarebbe in contrasto con quelle esigenze di ridimensionamento dei diritti dei riservatari che ha animato i recenti interventi legislativi sul libro secondo del codice civile e che muove le proposte di modifica ovvero di radicale superamento della successione necessaria [49].

Riferimenti bibliografici

[1] Cass. civ., 22 giugno 1961, n. 1495, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1811, con nota di G. CASSISA; Cass. civ., 28 giugno 1968, n. 2202, in *Gius. civ.*, 1969, I, 90 ss; in *Foro pad.*, 1970, I, 1000 ss., con nota di L. D. CERQUA.

[2] Si tratta di un orientamento costante dei giudici di legittimità: Cass. civ., 28 giugno 1967, n.1607, in *Giust. civ. Rep.*, 1967, v. *Successione legittima e testamentaria*, n.16; [Cass. civ., 5 giugno 2000, n. 7478](#), in *Giur. it.*, 2000, 2009; [Cass. civ., 19 maggio 2005, n. 10564](#), in *Giur. it.*, 2005, 2268 ss., con nota di E. BERGAMO; [Cass. civ., 19 marzo 2010, n. 6709](#); [Cass. civ., 17 marzo 2016, n.5320](#).

[3] Secondo la dottrina tradizionale, la funzione della solidarietà è quella di rafforzare il credito poichè il creditore viene facilitato nella fase di realizzazione del suo diritto. Vedi, per tutti, D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA E BRANCA, Bologna – Roma, 1968, 150.

[4] V. CARBONE, voce *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, in *Digesto Disc. priv.*, Sez. civ., XVII, Torino, 1999, 614 ss.; V. R. CASULLI, voce *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, Torino, 1968, 1055 ss.; L. FERRI, *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da SCIALOJA E BRANCA, Bologna – Roma 1981, 144 ss.; L. MENGONI, *Successione per causa di morte*. Parte speciale. *Successione necessaria*, Giuffrè, 2000, 225 ss.; A. PALAZZO, voce *Riduzione (azione di)*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, 1ss.; A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, 21 ss.

[5] G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, 512 ss., L. MENGONI, *Successioni a causa di morte*. Parte speciale. *Successione necessaria*, cit., 225 ss. Alla distinzione tra l'azione di riduzione e le azioni di restituzione hanno altresì dedicato particolare attenzione: G. D'AMICO, *I limiti di indisponibilità della tutela del legittimario*, Relazione al Convegno *Esiste ancora la donazione?*, tenutosi a Torino il 26 ottobre 2012, consultabile all'indirizzo www.consigionotariletorino.it/wp-content/uploads/2013/12/DAMICO.pdf, 25, nt. 44; Id. *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di beni di provenienza donativa*, in *Riv. not.*, 2011, 1275 e 1276, in particolare vedi nt. 15; M. IEVA, *La retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro*, in *Riv. not.*, 1998, 1129 ss.; U. LA PORTA, *Azione di riduzione di donazioni indirette*

lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal donatario. Sull'inesistente rapporto tra 809 e [art. 563 cod. civ.](#), in Riv. not., 2009, 963 ss. A. TORRONI, Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione dei beni, in Riv. not., 2011, 685. In senso contrario vedi L. FERRI, Dei legittimari, cit., 202 ss.

[6] Il codice civile del 1865 faceva discendere dalla stessa azione di riduzione gli effetti oggi conseguibili con l'esperimento dell'azione di restituzione, riprendendo così l'impostazione del *Code civil*.

[7] G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»)*, in Riv. dir. civ., 2009, I, 689.

[8] Sulla questione sono tornati di recente: F. CAVALLUCCI e A. VANNINI, *La successione dei legittimari*, Torino, 2006, *passim*; R. CRISCUOLI, *La posizione giuridica del legittimario*, in Vita not., 2001, 87 ss.

[9] Tale teoria era fortemente influenzata dall'istituto della *réserve* del diritto francese e fu sostenuta, sotto il vigore del codice abrogato da L. COVIELLO JR, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1938, 307 ss. e successivamente venne ripresa da A. CICU, *Le successioni. Parte generale*, Milano, 1947, 218 ss.

Per una analisi critica della teoria di A. CICU vedi L. MENGONI, *Successioni a causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 53 ss.

[10] G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 228 ss; L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., 9 ss. Di segno contrario L. MENGONI, *Successioni a causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 61, nt. 52, il quale critica la teoria del legittimario legatario *ex lege* attraverso tre argomentazioni: «Questa tesi (...) è inconciliabile col sistema dell'azione di riduzione, che è un'azione di impugnativa negoziale come conferma l'art. 2652 n. 8; urta contro la norma dell'art. 735, comma 1°, che non può spiegarsi se non sul presupposto della devoluzione al legittimato preterito di una quota di eredità per vocazione contro il testamento; trova infine una smentita nell'art. 551, dalla lettera del quale risulta che il legittimario onorato con un legato in sostituzione di legittima (e, come tale, diseredato), qualora rifiuti il lascito e reclaims la quota riservata, “acquista la qualità di erede”».

[11] G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 398 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni a causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, 176 ss.; L. MENGONI,

Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 43 ss.; A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., 5 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da D'AMELIO E FINZI, Firenze, 1941, 272 ss.

[12] Cas. Civ., 9 ottobre 1971, n. 2788; Cass. civ., 10 novembre 1971, n. 3177; Cass. civ., 12 marzo 1975, n. 926; [Cass. civ., 22 ottobre 1988, n. 5731](#); [Cass. civ., 6 agosto 1990, n. 7899](#); [Cass. civ., 4 aprile 1992, n. 4140](#); [Cass. civ., 9 dicembre 1995, n. 12632](#); Cass. civ.; [Cass. civ., 20 novembre 2008, n. 27556](#), in *Dir. famiglia*, 2010, 2, 558; [Cass. civ., 13 gennaio 2010, n. 368](#), in *Giust. civ.*, 1, I, 217, con nota di G. PARDI; [Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12221](#).

[13] La validità della disposizione impugnata è presupposto dell'azione di riduzione: affinché si produca l'efficacia lesiva è necessario che la disposizione sia valida ed efficace. Inoltre, in caso di invalidità, il legittimario leso eserciterebbe l'azione di nullità o di annullamento e non sarebbe necessaria l'azione di riduzione. Vedi G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 524 – 525.

[14] Vedi L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 230, il quale chiarisce che: «La lesione designa una situazione giuridica, prodotta da liberalità eccessive, che impedisce all'avente diritto l'acquisto della porzione legittima. Per rimuovere l'impedimento è attribuito al legittimario un diritto potestativo per il cui esercizio è necessario lo strumento del processo» e 231, n. 17, dopo aver affermato che l'azione di riduzione non è un'azione di condanna, aggiunge: «(...) la soggezione alla riduzione (in cui consiste il lato passivo del diritto potestativo attribuito al legittimario) non è un comportamento (dovuto) che possa formare materia di condanna». *Contra* F. MESSINEO, *Azione di riduzione e azione di restituzione per lesa legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1943, p.32, secondo il quale l'azione di riduzione ha natura personale in quanto fa valere un diritto di credito.

[15] V. CARBONE, voce *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 616 ss.; V. R. CASULLI, voce *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 1063 ss; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 230 ss.; A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., 78 ss. Con riferimento alla giurisprudenza vedi *sub* nt. 12.

[16] L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 230.

[17] L. MENGONI, *Note sulla trascrizione delle impugnative negoziali*, in *Riv. dir. proc.*, 1969, 369.

[18] Come ha avuto modo di evidenziare V. CARBONE, voce *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 617: «In altri termini, il legittimario vittorioso reintegra la propria quota acquistando i beni non in forza della sentenza, bensì della vocazione necessaria, in quanto, accertata la sua qualità di legittimario leso, gli si riconosce l'inopponibilità delle disposizioni lesive. Qualora la disposizione lesiva non sia un legato o una donazione, ma una disposizione a titolo universale, ex art. 588 c.c., al legittimario leso spetterà, a seguito della riduzione, solo una quota astratta di eredità, ma non beni concreti, che gli saranno assegnati solo a seguito della divisione».

[19] L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 231, nt. 17, da cui sono tratte le parole riportate in virgolette.

[20] Cass. civ., 19 ottobre 1993, n. 10333, in *Giur. it.* 1995, I,1, 918, co nota di MASUCCI; Cass. civ., 22 marzo 2001, n. 4130, in *Riv. not.* 2001, 1503 e in *Il civilista* 2011, 9, scenari, con nota di APICELLA; Cass. civ., 13 dicembre 2005, n. 27414, nonché la dottrina riportata *sub* nota 11. Sulla distinzione tra azioni reali e azioni personali si veda A. di Majo, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003, 80 ss.

[21] L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 231, nt. 17. In senso contrario F. MESSINEO, *Azione di riduzione e azione di restituzione per lesa legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1943, p.32, il quale ritiene che l'azione di riduzione abbia natura personale in quanto esercitata per far valere un diritto di credito.

[22] La retroattività reale dell'azione di riduzione si evince dagli artt. 561 e 563 c.c. Il primo, al comma 1, stabilisce che l'accoglimento della domanda di riduzione comporta la restituzione degli immobili e dei beni mobili registrati liberi da ogni peso o ipoteca di cui l'onere testamentari o il donatario può averli gravati. Il secondo ammette l'azione di restituzione anche nei confronti del terzo acquirente. Questo peculiare carattere dell'azione di riduzione ci permette di individuare un ulteriore differenza con le azioni di risoluzione e di rescissione le quali sono dotate solo di retroattività di tipo obbligatorio. Vedi G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 560; S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, cit., 51; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione*

necessaria, cit., 301. Per quanto riguarda i limiti alla retroattività reale vedi *infra*.

[23] Vedi A. PINO, *La tutela dei legittimari*, cit., 136, ai sensi del quale: «L'obbligo di restituire il bene al legittimario non si fonda su un diritto reale di costui. Egli non deve dimostrare di essere proprietario o titolare di un altro diritto reale, essendo sufficiente che sussista la sentenza di riduzione in suo favore. L'onere, ad esempio, non potrebbe sottrarsi all'obbligo di restituire il bene, adducendo che il legittimario non è proprietario, appunto perché nel giudizio di restituzione non si controverte sulla titolarità del diritto reale».

[24] Il termine “pesi” va inteso in senso lato, tanto da ricomprendere non solo i pesi in senso tecnico, ma anche i vincoli di indisponibilità e tutti i diritti reali e personali di godimento e di garanzia. Vedi L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 294. In giurisprudenza vedi Cass., 8 luglio 1971, n. 2178.

[25] Con riferimento alla riforma attuata con [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), si segnalano: C. CASTRONOVO, *Sulla disciplina nuova degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Vita not.*, 2007, 994 ss.; M. IEVA, *La novella degli artt. 561 e 563 del c.c.: brevissime note sugli scenari teorico – applicativi*, in *Riv. not.*, 2005, 943 ss.; A. PALAZZO, *Vicende delle provenienze donative dopo la legge n. 80/2005*, in *Vita not.*, 2005, 762 ss.; P. VITUCCI, *La tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito – Per una lettura sistematica dei novellati artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 555 ss.

[26] G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 563; V. R. CASULLI, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 1064; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 253 ss.; A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., 135 ss.

[27] L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 238, il quale aggiunge: «non nel senso che il titolo giuridico della pretesa di restituzione è un diritto attribuito dal giudice».

Di “effetto immediato” parla anche A. PALAZZO, *Riduzione (azione di)*, cit., 2.

[28] V.R. CASULLI, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 1064.

[29] V. R. CASULLI, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 1064. A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., 149.

[30] L'[art. 563 c.c.](#) considera solo l'ipotesi di alienazione di beni donati. Tuttavia, è

pacifico che la disposizione debba estendersi anche al caso in cui vengano alienati beni oggetto di disposizioni testamentarie da parte degli onorati. Vedi G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 417 ss. e 467; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 305; F. SANTORO passarelli, *Dei legittimari*, cit., 308. In giurisprudenza vedi: [Cass. civ., 22 marzo 2001, n. 4130](#).

[31] La legge non distingue acquirenti a titolo gratuito o oneroso, di buona o mala fede.

[32] G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 565; V. R. CASULLI, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, cit., 1064; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 315 ss; A. PALAZZO, *Riduzione (azione di)*, cit., 2; A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., 135 ss.

[33] G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 565.

[34] Parla di fattispecie complessa A. PALAZZO, *Riduzione (azione di)*, cit., 2, secondo il quale: «(...) l'azione verso il terzo si ricollega ad una fattispecie complessa, costituita dal giudicato di riduzione e dalla vana escussione dei beni del donatario contro cui è stato pronunciato».

[35] L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 315, secondo il quale: “La previa escussione dei beni personali del donatario, essendo un presupposto dell'azione contro i terzi, è anche la misura della retroattività reale della riduzione.”

[36] L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 308.

A tale Autore si è fatto riferimento per la qualificazione della retroattività della riduzione indicata nel testo.

[37] Sull'atto di opposizione alla donazione vedi, *ex multis*: A. BUSANI, *L'atto di “opposizione” alla donazione (art. 563.4 comma. cod. civ.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 13 ss.; G. BARALIS, *Riflessioni sull'atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell'art. 563 c.c.*, in *Riv. not.*, 2006.

[38] Il terzo, in caso di incapacienza del patrimonio del donatario, sarebbe obbligato a restituire il bene al legittimario leso, salva la facoltà di pagare l'equivalente monetario.

[39] Pertanto, la dottrina e la prassi notarile sono state costrette ad escogitare delle soluzioni che potessero rendere più sicuro l'acquisto effettuato dal terzo. Tra le possibili

soluzioni individuate, la rinuncia preventiva all'azione di restituzione ha avuto l'avallo della giurisprudenza.

In questo senso vedi Trib. Torino, 26 novembre 2011, n. 2298, in *Riv. not.*, 5, II, 986; nonché in dottrina vedi G. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di beni di provenienza donativa*, cit., 1271 ss.

[40] Con riferimento al requisito dell'*eadem res debita*, la dottrina maggioritaria è divisa tra chi parla di prestazione unica (vedi F. D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano, 1974, 2 e 132; D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, cit. 135ss.) e chi, invece, di pluralità di prestazioni ad identico contenuto giuridico (vedi G. Campobasso, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale*, Napoli, 1974, 168.; A. Matteucci, *Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, Napoli, 1959, 1354 ss.). Tuttavia, non è mancato chi ha affermato che il requisito *de quo* ricorre anche in caso di pluralità di prestazioni anche diverse, ma equivalenti rispetto all'interesse creditorio (vedi M. Orlandi, *La responsabilità solidale*, Milano, 1993, 49 ss.). Invece, la necessità del secondo requisito è riconosciuta solo da una parte della dottrina (vedi D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, cit., 139; F. D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, cit., 433 ss.; in senso contrario G. Campobasso, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale*, cit., 58 ss., il quale richiede comunque che le varie obbligazioni siano funzionalmente collegate per la soddisfazione dell'unico interesse creditorio e la giurisprudenza [Cass. civ., 21 dicembre 1995, n. 13022.](#); [Cass. civ., 6 giugno 2002, n. 8216](#), in *Danno e resp.*, 2003, 59 ss., con nota di AGNINO; [Cass. civ., 10 settembre 2007, n. 18939](#)).

[41] L'[art. 1294 c.c.](#) contiene una presunzione di solidarietà in caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, «*se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente*».

Per un consuntivo delle vicende dottrinali e giurisprudenziali sulla solidarietà ad ampio raggio, vedi da ultimo i contributi contenuti in U. BRECCIA e F. D. BUSNELLI (a cura di), *Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi*, Padova, 2016, *passim*.

[42] Il litisconsorzio necessario è escluso dalla dottrina (vedi G. Sala, *Sub. Art. 553*, in BONILINI e CONFORTINI, in *Codice ipertestuale delle successioni e donazioni*, Torino, 2007, 404) e dalla giurisprudenza (vedi [Cass. civ., 27 settembre](#)

[1996, n. 8529; Cass. civ., 13 settembre 2005, n. 27414](#)).

[43] G. CASSISA, in *Gius. civ.*, 1961, 1814, commento a Cass. civ., 22 giugno 1961, n.1495.

[44] Vedi *sub* nt. 1.

[45] Accenna a questa analogia G. CASSISA, in *Gius. civ.*, 1961, cit., 1814.

[46] L'[art. 437 c.c.](#) stabilisce che: «*Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una remuneratoria*». E l'art. 438, ultimo comma, precisa che «*Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio*».

[47] Ed infatti, con riferimento all'obbligazione alimentare del donatario nei confronti del donante, la dottrina pacificamente ammette che si tratti di un'ipotesi di esclusione *ex lege* della solidarietà tra debitori. In questo senso vedi M. DOGLIOTTI e L. GIORGIANNI, *Obbligazioni alimentari extrafamiliari e figure affini*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 1019; G. GANCI, *Le obbligazioni*, Milano, 1951, 202; L. SECCO e C. REBUTTATI, *Degli alimenti*, Milano, 1957, 146 – 147; G. Tedeschi, voce *Alimenti* (*dir. civ.*), in *Nuoviss. Dig. It.*, I, 497.

[48] Il patto di famiglia è un istituto che consente di tutelare l'attività d'impresa senza frustrare, tuttavia ridimensionando, i diritti successori degli stretti congiunti del disponente. In particolare, attraverso il patto di famiglia, l'imprenditore può trasferire in vita la sua azienda ad uno o più dei suoi discendenti, assicurandosi la stabilità del trasferimento. Infatti, al contratto devono partecipare anche i soggetti che sarebbero legittimari qualora in quel momento si aprisse la sua successione; quest'ultimi riceveranno una somma di denaro pari al valore della loro quota di legittima. Le attribuzioni effettuate attraverso il patto di famiglia non saranno assoggettabili all'azione di riduzione e alla collazione. In dottrina vedi *ex multis*: G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2006, 867 ss.; Id., *Profili funzionali del patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 345 ss.; L. BALESTRA, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, 369 ss.; G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, 390 ss.; S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 889 ss.; G. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust.civ.*, 2006, II, 217 ss.; A. PALAZZO, *Il patto di*

famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 261 ss.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, 401 ss.; P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 447 ss.; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, in *Giur. Comm.*, 2006, I, 808 ss.; A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione anticipata (note su patto di famiglia)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 273 ss.

[49] In dottrina, tra i numerosi contributi in cui si invoca una riforma della successione necessaria, si segnalano: G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposta di abrogazione ed istanza di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 803 ss.; G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, 581 ss., S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, 815 ss., F. GAZZONI, *Competitività e dannosità della successione necessaria*, in *Giust. Civ.*, 2006, II, 3 ss., F. MAGLIULO, *La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una moderna teoria della successione necessaria*, in *Riv. not.*, 2010, 533 ss.; P. RESCIGNO, *Le possibili riforme del diritto ereditario*, in *Giur. it.*, 2012, 8 ss.